

RISPOSTA ENEL
AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 316/2024/R/com

13 SETTEMBRE 2024

**“MESSA A DISPOSIZIONE PER IL TRAMITE DEL PORTALE CONSUMI ALLE PARTI TERZE
AUTORIZZATE DAI CLIENTI FINALI DEI DATI DI MISURAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
E DEL GAS NATURALE: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZABILI E DEFINIZIONE
DELLE MODALITÀ PROCEDURALI”**

OSSERVAZIONI GENERALI

Preso atto del percorso normativo che il legislatore comunitario e nazionale ha sviluppato in questi ultimi anni sul tema in argomento, in via generale condividiamo il disegno proposto da ARERA in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità con cui regolare l’accesso di Terze parti autorizzate dai clienti ai dati di misura per il tramite del Portale Consumi gestito dall’AU.

Riteniamo, tuttavia, che il percorso attuativo dovrà essere maggiormente graduale e progressivo rispetto a quanto consultato e ciò a garanzia di:

- una piena e corretta consapevolezza del cliente finale che, grazie all’attivazione di tali nuovi strumenti, potrà essere più edotto delle proprie abitudini di consumi (e migliorare quindi le proprie scelte commerciali di prodotti e servizi energetici) a patto però che gli stessi strumenti non generino invece pericolosi disorientamenti derivanti da consulenze fuorvianti ed elaborazioni indiscriminate dei dati di consumo;
- un’adequata protezione dei dati commercialmente sensibili, evitando quindi circolazioni indebite degli stessi;
- un’appropriata sicurezza informatica dei sistemi di AU che saranno giocoforza sottoposti ad un incremento di interazioni rispetto a quelle gestite attualmente e con un numero ancora più grande di Operatori che, tra l’altro, occorrerà in qualche modo qualificare in termini di affidabilità e competenza.

In ragione di tali premesse, lo schema proposto dall’Autorità di completare l’attuazione delle disposizioni di legge in 3 fasi distinte e cronologicamente sequenziali è sostanzialmente condivisibile ma è necessario, a nostro avviso, riservare un tempo maggiore alla verifica delle condizioni di garanzia di cui sopra estendendo di fatto la prima fase, e cioè quella riservata alle Controparti Commerciali (CC), a tutto il 2025 (o almeno buona parte di esso).

Ciò in quanto tali soggetti sono già accreditati:

- sia all’Albo dei Venditori, oramai operativo e monitorato mensilmente dal Ministero (con tutti gli accorgimenti da quest’ultimo previsti) e sono quindi già ben riconoscibili e qualificati agli occhi del cliente finale;
- sia al SII, con cui interagiscono quotidianamente nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti dal Regolamento del SII stesso.

Pertanto, il maggior tempo da riservare al “rodaggio” operativo della prima fase fungerà come concreto momento di *testing* in cui si potranno puntualmente verificare le nuove funzionalità e magari maturare una sensibilità maggiore anche a valle dei primi riscontri da parte dei clienti finali (con particolare riguardo alla gestione del consenso all’accesso ai propri dati di consumo sia nella fase autorizzativa che in quella di revoca).

Inoltre, una Fase 1 più lunga consentirebbe di approfondire maggiormente (eventualmente anche attraverso un ulteriore passaggio consultivo da parte di Arera) le modalità di qualifica dei soggetti, soprattutto quelli di Fase 3, ovvero di definire requisiti o criteri di affidabilità da assegnare a operatori che ad oggi potrebbero non aver maturato adeguata esperienza nel settore energetico (e non sono infatti censiti presso alcun ente del settore) e che comunque non operano direttamente nel mercato *retail*.

Riteniamo che quest’ultimo aspetto sia di particolare rilevanza coerentemente con i dubbi che la stessa Autorità ha sollevato nel presente DCO con riguardo all’eventuale necessità di far riferimento ad una identificazione pregressa presso enti terzi, albi o similari. Certificazione cioè che ne comprovi in qualche modo reputazione e competenza. Come già detto in premessa, infatti, un cliente, ingaggiato da soggetti senza adeguato titolo, attraverso analisi e valutazioni fuorvianti, potrebbe mettere in discussione il proprio assetto energetico, magari invece corretto.

Vale la pena infine sottolineare che il buon funzionamento di tali nuovi strumenti nonché l’efficacia della relativa disciplina, in corso di definizione da parte dell’Autorità, dipenderà anche dalla declinazione operativa di AU che auspichiamo sia preceduta da un confronto tecnico con gli Operatori, ancorché nei tempi ristretti dettati dal cronoprogramma normativo.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

PERIMETRO SOGGETTIVO

Q1. Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all’ETP?

Q2. Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l’ammissione all’ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un’identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

Q3. Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all’ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore

Q4. Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell’ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all’ETP? Se sì, specificare.

Riteniamo che gli argomenti sollecitati nei suddetti quesiti siano stati affrontati e motivati nelle osservazioni generali a cui rimandiamo integralmente.

PERIMETRO OGGETTIVO

Q5. Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.

Q6. Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.

Condividiamo l'approccio prudenziale espresso dall'Autorità sugli argomenti richiamati nei suddetti spunti di consultazione al fine di minimizzare il rischio di circolazione indiscriminata dei dati commercialmente sensibili e/o personali ove presenti.

Dal nostro canto confermiamo quindi la necessità di limitare le informazioni a cui accederanno le terze parti su autorizzazione del cliente finale ai meri dati di misura senza quindi alcun riferimento a dati di natura commerciale o di contatto sia del cliente stesso sia delle sue forniture attive.

Con riguardo invece alla tipologia dei dati da rendere disponibili, qualunque sia la strada che verrà intrapresa (dati grezzi o meno) essi dovranno essere coerenti con quelli che già oggi il cliente finale può scaricare in autonomia dal medesimo Portale Consumi ovvero dati che, come noto, non tengono conto delle stime ma soltanto delle misure e/o autoletture reali validate dal DSO. Ciò proprio al fine di mantenerli quanto più possibile allineati ai consumi che poi il cliente si vede fatturati in bolletta. Tale scelta è necessaria al fine di evitare deduzioni errate o *misunderstanding* che finirebbero per generare confusione o mettere erroneamente in discussione il confronto con quanto riportato correntemente nelle bollette.

In merito invece alla disponibilità del dato, si condivide l'approccio indicato al punto 5.5 del DCO prevedendo una profondità temporale del dato storico di almeno 12 mesi rispetto al momento del rilascio del consenso da parte del cliente e, in caso di erogazione di servizi connessi all'energia da parte del soggetto terzo, un'ulteriore disponibilità del dato c.d. dinamico da autorizzare/confermare ogni 12 mesi dal suddetto rilascio del consenso a valle del quale quindi, senza un esplicito rinnovo, deve decadere la possibilità della terza parte di accedere a tali dati. Prevedere un esplicito rinnovo eviterebbe infatti una sorta di accesso *sine die* e renderebbe il cliente maggiormente partecipativo e consapevole dell'attività accordata alla terza parte.

MODALITA' OPERATIVE

Q7. Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

Si predilige l'Opzione A con la conferma da parte del cliente, in modalità asincrona, della richiesta di autorizzazione trasmessa dalla Terza Parte tramite il Portale Consumi.

Q8. Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta.

Con riguardo alla gestione della revoca dell'autorizzazione da parte del cliente si ritengono corrette le considerazioni fatte dall'Autorità riportate al paragrafo 7 e cioè quindi che la revoca del consenso comporta necessariamente l'obbligo in capo alla terza parte di cancellare i dati storici e interrompere ogni trattamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, lettera b), del GDPR.

Analogo trattamento dovrà essere riservato ai dati di misura prospettici, nel caso naturalmente siano stati messi a disposizione anche quest'ultimi dati, e ciò potrà avvenire in modo esclusivo o in modo congiunto assieme a quelli storici a seconda degli accordi formalizzati *ex-ante* fra la terza parte ed il cliente finale e sempre in ossequio alle disposizioni del GDPR.

Roma, 13 settembre 2024